



COMUNE DI BEINASCO

(Provincia di Torino)

REGOLAMENTO
DEL
REFERENDUM COMUNALE

INDICE

Pagina

TITOLO I – RICHIESTA DI REFERENDUM

Art. 1	Oggetto, delimitazione territoriale e tipologie di Referendum	3
Art. 2	Requisiti	3
Art. 3	Promozione del Referendum	4
Art. 4	Integrazione delle proposta da parte della Giunta	5
Art. 5	Esame di legittimità e di ammissibilità della proposta	5
Art. 6	Collegio degli Esperti	6
Art. 7	Raccolta firme	6
Art. 8	Autenticazione delle firme	6
Art. 9	Presentazione della richiesta di Referendum	7

TITOLO II – SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art. 10	Indizione del Referendum	8
Art. 11	Periodi di sospensione del referendum	8
Art. 12	Revoca del Referendum	9
Art. 13	Disciplina della Votazione	9
Art. 14	Compiti dell'ufficio Elettorale	9
Art. 15	Ufficio Comunale per il Referendum	10
Art. 16	Ufficio di Sezione	10
Art. 17	Operazioni di Voto	10
Art. 18	Operazioni di Scrutinio	11
Art. 19	Proclamazione dei risultati	11

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20	Proclamazione del Consiglio	13
Art. 21	Rinuncia della richiesta di Referendum	13
Art. 22	Disposizioni applicabili	13
Art. 23	Spese	14

TITOLO I - RICHIESTA DI REFERENDUM

ART. 1

OGGETTO, DELIMITAZIONE TERRITORIALE E TIPOLOGIE DI REFERENDUM

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento referendario comunale, ai sensi degli artt. 31 e ss. dello Statuto comunale.
2. Il referendum è indetto per tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Con il Referendum consultivo si possono sottoporre agli elettori fino a un massimo di tre proposte di soluzione o fino a un massimo di tre proposte di atti da assumere da parte degli organi comunali.
Con il Referendum abrogativo si può sottoporre agli elettori l'abrogazione di atti deliberativi di rilevanza generale interessanti la collettività comunale.
Con il Referendum propositivo si può deliberare l'inserimento di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali di competenza comunale.

ART. 2

REQUISITI

1. Il Sindaco indice:
 - a) il referendum consultivo quando lo richieda il Consiglio comunale con propria deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o quando lo richieda un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b) il referendum abrogativo e propositivo quando lo richieda un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Il referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non è comunque ammesso intorno a proposte già sottoposte a referendum nel corso degli ultimi quattro anni ovvero già dichiarate illegittime o inammissibili in precedenti consultazioni referendarie.
3. Il referendum non può essere indetto in materia di tributi locali e di tariffe, assunzione mutui, nomine e revoche di rappresentanti presso enti terzi, atti relativi al personale, atti sulla minoranza consiliare, su provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato o meramente esecutivi di norme statali e regionali, ovvero di atti riservati alla competenza esclusiva di altro ente pubblico.
4. Il referendum abrogativo non può inoltre essere proposto intorno a questioni che abbiano già costituito, in capo dei relativi destinatari, diritti acquisiti o il cui affievolimento comporti comunque per l'amministrazione comunale l'assunzione di oneri finanziari risarcitori di entità superiore al risparmio conseguente all'adozione dell'atto di ritiro ivi proposto.

ART. 3 PROMOZIONE DEL REFERENDUM

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum devono presentare al Protocollo generale del Comune un'apposita istanza scritta indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza, redatta in carta libera, deve recare in calce il nome, il cognome, la data, il luogo di nascita, il numero di un documento d'identità e la firma di almeno 120 elettori del Comune, costituenti il Comitato promotore. L'ufficio Elettorale accerta l'effettiva iscrizione alle liste elettorali comunali dei suddetti firmatari. I primi tre firmatari s'intendono delegati a illustrare l'istanza e a ricevere le comunicazioni inerenti lo svolgimento delle operazioni referendarie.
3. L'istanza deve contenere in termini esatti la proposta che s'intende sottoporre alla votazione popolare, e deve essere articolata in modo breve e chiaro, tale da consentire un'agevole e obiettiva libertà di opzione.
4. Qualora l'istanza riguardi un referendum consultivo e prospetti alla consultazione popolare più proposte, il quesito dovrà essere completato con la formula "quale, fra le seguenti proposte, ritiene più idonea per..." cui dovrà seguire l'esatta definizione dell'oggetto sul quale è richiesto il referendum.
5. Qualora l'istanza riguardi un referendum abrogativo la proposta dovrà essere completata con la formula "volete che sia abrogato..." con l'indicazione della data, numero e titolo della deliberazione consiliare sulla quale il referendum sia richiesto. Qualora sia limitata al suo ritiro parziale, deve essere completata oltre che dall'indicazione del numero degli articoli o dei commi di riferimento, dall'oggetto della questione sul quale il referendum sia richiesto; dovrà essere altresì inserito il testo letterale delle disposizioni delle quali sia proposto il ritiro.
6. Qualora l'istanza riguardi un referendum propositivo il quesito dovrà essere preceduto dalla formula "volete che sia approvato..." cui dovrà seguire l'esatta definizione dell'oggetto sul quale è proposto il referendum.
7. I cittadini che intendono promuovere il referendum possono richiedere la collaborazione del Segretario generale per una corretta e compiuta formulazione della proposta referendaria. Tale collaborazione si limiterà all'individuazione e messa a disposizione della documentazione amministrativa necessaria e nell'ausilio alla formulazione tecnico-giuridica della proposta.
8. Il Segretario curerà, per ogni altra incombenza eventualmente necessaria, di indicare il funzionario responsabile del relativo procedimento.
9. Le medesime disposizioni di cui sopra si applicano, in quanto compatibili, alle richieste di referendum deliberate dal Consiglio comunale, il quale dovrà altresì procedere, fra i membri sottoscrittori della richiesta, alla nomina di tre suoi rappresentanti per l'espletamento di ogni incombenza amministrativa.

10. Le deliberazioni consiliari promotrici dei referendum che non abbiano sortito in una consultazione referendaria nel corso dello stesso mandato amministrativo devono essere deliberate dal nuovo Consiglio subentrante. Il voto favorevole assicura il mantenimento dell'originario numero d'ordine.

ART. 4

INTEGRAZIONE DELLE PROPOSTE DA PARTE DELLA GIUNTA

1. Qualora sia stata inoltrata una proposta di referendum di tipo consultivo, è in ogni caso riservata alla Giunta la facoltà di formulare, sullo stesso oggetto, un quesito da aggiungere in calce a quello o a quelli formulati dai cittadini ovvero dal Consiglio comunale.
2. In questo caso, la Giunta potrà nominare un proprio delegato per l'esercizio delle medesime facoltà ammesse ai promotori delegati dai cittadini ovvero ai rappresentanti del Consiglio comunale.
3. Il quesito giuntale è sottoposto al vaglio di ammissibilità, di cui agli articoli successivi, salvo decadere automaticamente ove esso sia rigettato.

ART. 5

ESAME DI LEGITTIMITA' E DI AMMISSIBILITA DELLA PROPOSTA

1. La legittimità e l'ammissibilità delle proposte referendarie promosse dai cittadini è espressa in via obbligatoria e vincolante del Collegio degli Esperti, di cui al successivo art. 6.
2. Il Presidente del Consiglio comunale trasmette ai capigruppo consiliari e al soggetto competente le proposte di referendum entro trenta giorni dal loro ricevimento ovvero, in caso di referendum consiliare, dall'esecutività della delibera consiliare.
3. Il Collegio degli Esperti è tenuto a esprimersi entro i trenta giorni successivi, salvo una proroga di quindici giorni deliberata dalla conferenza dei Capigruppo per ragioni motivate. I tre promotori delegati di cui all'art. 3, comma 2, ovvero i capigruppo in caso d'iniziativa referendaria consiliare, possono chiedere audizione per integrare - fermi restando i termini della proposta - le motivazioni della loro istanza. I promotori delegati hanno diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.
4. Qualora siano riscontrate delle irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione dell'istanza e della prescritta documentazione, deve essere stabilito un termine, dal collegio degli esperti, per le eventuali sanatorie o per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.

ART. 6 COLLEGIO DEGLI ESPERTI

1. La proposta di referendum è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Collegio di Esperti, composto di tre membri, in possesso di particolare competenza giuridico-amministrativa, ivi compresi funzionari dipendenti della P.A. con incarichi dirigenziali o apicali, Direttori Generali e Segretari Generali con anzianità di servizio di almeno 5 anni e attualmente in servizio, nominati dal Consiglio Comunale, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti entro 60 (sessanta) giorni dal primo Consiglio Comunale. Il Collegio degli Esperti eleggerà, al suo interno, un Presidente.
2. Il Collegio dura in carica per la durata del mandato elettivo e i membri del Collegio non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.
3. Le sedute del Collegio degli esperti, a titolo gratuito, sono pubbliche e le decisioni, espresse dalla maggioranza dei componenti, sono fatte constare da apposito verbale.
4. Delle sedute del Collegio è data pubblicità mediante affissione di apposito avviso presso l'albo pretorio del Comune e mediante altre forme di pubblicità.
5. Di tutte le decisioni del Collegio è data comunicazione al Consiglio Comunale e al comitato promotore, nei casi d'iniziativa referendaria popolare.

ART. 7 RACCOLTA FIRME

1. 1. La raccolta delle firme dei referendum promossi dai cittadini è effettuata su fogli in carta libera vidimati dall'Amministrazione e deve essere conclusa entro il termine perentorio di 75 giorni dalla data della loro consegna. Ciascuno di essi deve recare, stampato o dattiloscritto in epigrafe a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nell'istanza di referendum dichiarata legittima e ammissibile.
2. I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati entro 10 giorni dal ricevimento della dichiarazione di ammissibilità per la vidimazione all'ufficio Elettorale che, dopo avere provveduto ad apporvi il numero d'ordine, il timbro, la data e la firma di un funzionario comunale, li restituisce senza ritardo ai promotori delegati.

ART. 8 AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

1. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo precedente, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e numero di un documento d'identità.

2. La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere dell'ufficio giudiziario, ovvero dal Giudice di pace, dal Sindaco o da un Assessore o da un Consigliere Comunale che abbia comunicato la sua disponibilità al Sindaco, dal Segretario generale o da altro funzionario comunale incaricato dal Sindaco.
3. Le autenticazioni delle firme effettuate dal Sindaco, da un Assessore, da un Consigliere comunale, dal Segretario generale o dal funzionario incaricato dal Sindaco sono esenti da spese.
4. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.
5. L'autenticazione delle firme presso gli Uffici Comunali potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico degli uffici stessi.

ART. 9 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM

1. La richiesta di referendum, corredata dei fogli di cui all'art. 7, recanti le firme autenticate e dall'attestazione, anche collettiva, dell'ufficio Elettorale dell'effettiva iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali comunali, deve essere presentata dai promotori al Sindaco entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine fissato per la raccolta delle firme.
2. Il Segretario comunale, mediante processo verbale di cui rilascia copia, dà atto della presentazione della richiesta, della data e del deposito dei documenti. Nel verbale è inoltre indicato, su dichiarazione dei promotori, il numero delle firme raccolte.
Il Segretario entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di referendum, verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiori a quello minimo previsto dall'art. 3 e ne dà comunicazione al Sindaco.

TITOLO II - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

ART. 10 INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il referendum proposto dai cittadini è indetto se il numero di firme valide è stato raccolto nel termine dettato dal precedente art. 7.
2. Entro il mese di maggio di ogni anno, il Sindaco indice il referendum che, salvo i casi previsti dal successivo art. 11, deve tenersi in una delle giornate di domenica dei mesi di giugno e/o ottobre di ogni anno, accorpando in unica data le proposte di referendum dichiarate legittime e ammissibili nel corso della medesima tornata elettorale. L'atto d'indizione elenca per ciascun referendum, nel rispetto del numero d'ordine, i quesiti o le proposte da sottoporre agli elettori, specificando altresì se gli stessi sono stati promossi dai cittadini ovvero dal Consiglio comunale.
3. Il Sindaco provvede a dare notizia del referendum mediante affissione all'Albo Pretorio, specifico avviso sul sito comunale istituzionale e manifesti da affiggersi almeno venti giorni prima della data del referendum. Nei manifesti saranno altresì precisati il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum, il giorno e l'orario della votazione, l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale, il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum. I manifesti sono pubblicati negli spazi per le pubbliche affissioni in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali.

ART. 11 PERIODI DI SOSPENSIONE DEL REFERENDUM

1. Il referendum non può essere effettuato:
 - a)** nei sei mesi che precedono la scadenza del mandato del Consiglio comunale;
 - b)** in caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione d'indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio comunale;
 - c)** nei tre mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale;
 - d)** contestualmente a operazioni elettorali.
2. Nei casi previsti dal comma precedente, il referendum si svolgerà entro i sessanta giorni successivi allo spirare della causa di sospensione, nel rispetto delle procedure stabilite dal precedente art. 10.

ART. 12 REVOCA DEL REFERENDUM

1. Il referendum può essere revocato qualora, entro il mese di aprile, gli organi comunali competenti abbiano adottato un atto o una deliberazione sulla stessa materia oggetto della proposta referendaria.
2. Il Collegio degli Esperti, cui è trasmesso immediatamente l'atto o la delibera consiliare esecutiva, stabilisce entro dieci giorni lavorativi se la proposta referendaria sia da considerarsi assorbita dal contenuto della deliberazione o se debba comunque procedersi allo svolgimento delle operazioni referendarie.
3. Il Sindaco, tramite manifesti e/o altri strumenti all'uopo adeguati, comunica tempestivamente alla cittadinanza l'eventuale revoca del referendum e le ragioni che l'hanno consentita.

ART. 13 DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

1. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data d'indizione del referendum e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno fissato per la consultazione.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La proposta sottoposta al referendum s'intende approvata se alla votazione ha partecipato almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, tenendo conto anche delle schede nulle o bianche ai fini del calcolo del quorum.

ART. 14 COMPITI DELL'UFFICIO ELETTORALE

1. Entro dieci giorni dalla comunicazione di ammissibilità del referendum, l'ufficio Elettorale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie. Inoltre:
 - a)** sovrintende a tutte le operazioni referendarie;
 - b)** procede il giorno immediatamente successivo alle operazioni di voto:
 - all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto;
 - all'accertamento del numero dei votanti e quindi alla somma dei voti validamente espressi;
 - alla verifica della quota percentuale minima per la validità della consultazione.
2. Di tali operazioni è redatto verbale, trasmesso tempestivamente all'Ufficio comunale per il referendum.

ART. 15
UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM

1. Entro dieci giorni dalla comunicazione di ammissibilità del referendum, s'insedia l'Ufficio comunale per il referendum. L'Ufficio, che è collegio perfetto, è composto dal Segretario Generale, dal Responsabile dell'ufficio Elettorale e dal Dirigente dell'Area riguardante al servizio elettorale o suo delegato. Ai lavori dell'Ufficio possono assistere i promotori delegati delle istanze di referendum, ai quali, a cura del Segretario Generale, vengono comunicate le date delle sedute.
2. L'Ufficio comunale per il referendum procede, in pubblica adunanza, il giorno immediatamente successivo alle operazioni di voto:
 - al riesame e alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - alla verifica, ove lo ritenga necessario, dei verbali delle votazioni delle sezioni cui si riferiscono i reclami, procedendo all'eventuale correzione degli errori nei risultati.
 - alla proclamazione dei risultati definitivi del o dei referendum.
3. Di tali operazioni è redatto verbale depositato presso l'Ufficio di Segreteria e trasmesso in copia al Sindaco e ai promotori delegati.

ART. 16
UFFICIO DI SEZIONE

1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio di Sezione composto da un Presidente, tre scrutatori di cui uno sempre a scelta del Presidente, con funzioni di Vicepresidente e da un Segretario scelto dal Presidente. Ogni componente sarà estratto a sorte tra coloro i quali risultano iscritti negli appositi albi comunali degli Scrutatori e Presidenti.
2. I compensi per i componenti degli Uffici di sezione sono fissati dalla delibera della Giunta comunale che determina l'impegno di spesa complessivo per l'intero procedimento referendario.
3. Per quanto attiene alla ripartizione del Comune in sezioni, provvederà la Giunta comunale, sentito l'Ufficio comunale per il referendum.

ART. 17
OPERAZIONI DI VOTO

1. L'Ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione, due copie del manifesto d'indizione del referendum da esporre nella parte riservata al pubblico, e tutto l'altro materiale necessario per la votazione.

2. Le schede per il referendum, di tipo unico e d'identico colore per ciascuna richiesta referendaria, devono possedere le caratteristiche dei modelli riprodotti nelle tabelle p) e q) allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70 e successive modificazioni, con la dicitura "Referendum consultivo comunale ovvero "Referendum abrogativo comunale".
3. Esse contengono la proposta, corredata dei relativi quesiti avanzati dai proponenti ed eventualmente dalla Giunta, formulata nella richiesta di referendum dichiarata legittima e ammissibile, letteralmente riprodotta a caratteri chiaramente leggibili, ivi specificando se essa è stata avanzata da cittadini ovvero dal Consiglio comunale. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di sezione secondo la suddivisione effettuata dal Presidente.
4. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto, salvo ogni altra e diversa intenzione manifestata dall'elettore.
5. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita. Un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
6. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 della giornata di domenica fissata dall'atto d'indizione del referendum e terminano alle ore 22.00 dello stesso giorno.

ART. 18 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino a esaurimento. Concluse le operazioni tutto il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, è recapitato all'Ufficio Elettorale.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'Ufficio Elettorale, ha diritto di intervenire ogni rappresentante dei Gruppi consiliari comunali e dei Comitati promotori del referendum, designati dai rispettivi delegati e Capigruppo consiliari.
3. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio di sezione osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto sindacale d'indizione.
4. Per le operazioni pre-elettorali e quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.

ART. 19 PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale dell'adunanza dell'Ufficio comunale per il referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- a)** ai cittadini mediante affissione di appositi manifesti in luoghi pubblici e tramite ogni altro canale di comunicazione istituzionale;
- b)** ai Consiglieri comunali mediante l'invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum;

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Qualora alla votazione abbia partecipato la maggioranza richiesta degli elettori, il Consiglio comunale, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, si pronuncia con un ordine del giorno in seduta monotematica.
2. Prima della seduta nel corso della quale il Consiglio comunale adotta l'atto di pronunciamento, il Sindaco convoca i primi tre firmatari della proposta referendaria per acquisire valutazioni sull'esito della consultazione e sulle ipotesi di atti da proporre all'approvazione del Consiglio comunale.
3. Essi hanno comunque diritto di intervenire, una volta e per non più di quindici minuti complessivi, nel corso dei lavori della seduta consiliare dedicata all'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

ART. 21 RINUNCIA DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM

1. Il Comitato dei cittadini promotore dell'istanza di referendum può rinunciare alla prosecuzione delle operazioni referendarie fino al momento della pronuncia del Collegio degli Esperti. A questo fine, dovrà inoltrare un'apposita istanza scritta al Sindaco corredata delle firme autenticate, a proprie spese, di almeno i quattro quinti dei firmatari dell'istanza di cui all'art. 3.
2. Analogamente a quanto stabilito dal comma 1, il Consiglio comunale potrà deliberare di rinunciare alla prosecuzione delle operazioni referendarie dietro proposta del gruppo consiliare promotore sottoscritta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

ART. 22 DISPOSIZIONI APPLICABILI

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste agli artt. 51 e 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo, fatta salva la facoltà della Giunta comunale di adottare con provvedimento motivato l'eventuale deroga a talune delle norme sulla pubblicità dettate dall'art. 52 sopraccitato.

ART. 23
SPESE

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, fanno carico al Comune.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.